

**Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
Porto Trieste Servizi S.r.l.**

*Per l'Università bollo
assolto virtualmente ai
sensi del DM 17/6/2014.
Autorizzazione Agenzia
delle Entrate di Trieste
n. 410481/1993*

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.unit.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante protempore, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza, l'8 maggio 1967, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2026 (prot. n. 46145)

e

Porto di Trieste Servizi S.r.l., C.F. e P.Iva 01159270329 | NUMERO REA: TRIESTE – 0129117, in prosieguo denominata "PTS", con sede legale in Via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34143 Trieste, PEC: pts@cert.portoditriesteservizi.it, in persona della Presidente e legale rappresentante protempore, dott. ssa Paola Stuparich, nata a Gorizia, il 13 marzo 1963, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede della società, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale della società, di seguito anche indicate "Parti",

premessso che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- costituisce interesse e vocazione storica dell'Autorità di Sistema Portuale di Trieste, collaborare con istituzioni ed enti del territorio;
- PTS, società in house providing con il socio unico Autorità di Sistema Portuale, secondo l'art. 1 dello statuto par. 1.2 costituisce un'articolazione organizzativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per l'espletamento dei servizi in ambito portuale rientranti nell'oggetto sociale e pertanto condivide in pieno con il socio unico l'interesse pubblico;
- che lo statuto di PTS all'art. 2 – Oggetto – par. 2.1 prevede che su indicazione dell'"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale" la società avrà facoltà di svolgere ogni attività di studio, ricerca, elaborazione di studi di fattibilità, progetti di massima e progetti esecutivi correlati o correlabili ad attività svolte, o da svolgere in ambito portuale o comunque collegate all'oggetto sociale;
- che Autorità di Sistema Portuale e PTS hanno in essere una convenzione quadro che si ispira allo statuto e che all'art. 2 – Oggetto – lettera d) prevede la facoltà di svolgere – su indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale – ogni attività di studio, ricerca, elaborazione di studi di fattibilità, progetti di massima e progetti esecutivi correlati o correlabili ad attività svolte, o da svolgere in ambito portuale o comunque collegate all'oggetto sociale;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Autorità di Sistema Portuale, così come la sua società in-house providing PTS, possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- nell'ambito di una più generale riorganizzazione della portualità italiana in una logica sistemica, è in atto un'innovata attenzione nei confronti del porto di Trieste, finalizzata a un complessivo rilancio delle attività a valere sui traffici commerciali, passeggeri e turistici, in qualità di volano economico-sociale per il territorio al quale fa primario riferimento anche l'Università degli Studi di Trieste;
- l'Università degli Studi di Trieste partecipa a numerosi enti che operano nei settori dei trasporti, del

mare, della portualità e dell'ambiente nonché delle tecnologie ad essi collegate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Fondazione "Accademia Nautica dell'Adriatico", Società Mare TC FVG scarl, Cluster Trasporti Italia 2020, Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica - NITEL, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare - CONISMA, Consorzio nazionale per l'ingegneria delle georisorse – CINIGEO, Centro interuniversitario in aerodinamica delle costruzioni e ingegneria del vento – CRIACIV;

- presso l'Università degli Studi di Trieste opera il Centro Interdipartimentale Giacomo Ciamician la cui attività mira ad affrontare in modo interdisciplinare tre delle principali sfide globali quali sono quelle relative all'energia, all'ambiente e ai trasporti e che queste sfide trovano un incrocio importante all'interno delle attività gestite dall'Autorità Portuale e in suo supporto da PTS;

- l'Università ha interesse a sviluppare con la collaborazione dell'Autorità Portuale e di PTS, anche studi e iniziative su materie giuridiche, politologico-sociologiche e sanitarie;

- l'Università e PTS, in sinergia con l'Autorità di Sistema Portuale, intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione finalizzate a un reciproco arricchimento, mediante la realizzazione in partenariato di attività di studio e ricerca, didattica e formazione, coerentemente con le finalità istituzionali dei due enti;

convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività preliminari e funzionali alla pianificazione di infrastrutture portuali e retroportuali, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e trasportistiche, in coerenza con i principi e i programmi dell'Unione europea in tema di transizione verde e transizione digitale;
- Elaborazione di studi ed analisi sull'impatto ambientale, economico e sociale del sistema trasportistico, lato terra e lato mare;
- Sviluppo di iniziative volte a valutare ed approfondire gli aspetti legati alla transizione energetica con particolare, seppur non esclusivo, riferimento all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- Attività inerenti allo sviluppo e al consolidamento dei sistemi informativi di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale e PTS, con particolare riguardo all'uso delle innovazioni tecnologiche nella gestione del patrimonio costruito (es. modellazione tridimensionale, realtà virtuale ecc.) e all'approccio integrato nella gestione dei servizi inerenti alle infrastrutture e agli edifici di uso comune;
- Elaborazione di analisi statistiche e/o economiche relative ai processi organizzativo gestionali di interesse per PTS e per il Sistema Portuale funzionali al miglioramento dei servizi pubblici offerti;
- Attività preliminari e funzionali alla pianificazione architettonica per l'utilizzo degli spazi e delle infrastrutture comuni, incluse le aree di verde all'interno degli ambiti di pertinenza di PTS e dell'Autorità di Sistema Portuale;
- Individuazione congiunta di opportunità di sviluppo di iniziative progettuali, con particolare, seppur non esclusivo, riferimento alla programmazione Horizon Europe;
- Sviluppo di iniziative e progetti, inclusi studi e pubblicazioni, relativi al patrimonio storico-culturale dei Porti;
- Sviluppo di iniziative e progetti relativi a materie giuridiche, politologico-sociologiche e sanitarie, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo collaborazioni in materia del diritto della navigazione, del sistema ordinamentale pubblico e dei rapporti tra gli ordinamenti (diritto costituzionale), del diritto internazionale e dell'Unione Europea, nonché collaborazioni su temi legati alla trasparenza e anticorruzione (diritto amministrativo), tematiche sociopolitiche e inerenti la pianificazione urbanistica e il rapporto tra i piani;
- Organizzazione di conferenze, seminari e convegni relativi alle tematiche oggetto della presente Convenzione;

- Elaborazione di ogni altra modalità di collaborazione, concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità istituzionali ritenute di comune interesse.

Articolo 2 – Obiettivi

Mediante la collaborazione di cui all'art. 1 le parti intendono:

- applicare metodologie di elevata qualità scientifica ai processi gestionali, di programmazione, pianificazione e sviluppo del sistema portuale e retroportuale con particolare riferimento alla sostenibilità dei processi e delle azioni di sviluppo future così da costituire un sistema stabile di relazioni, con valenza scientifica multidisciplinare, in grado di soddisfare qualsivoglia esigenza correlata alla realizzazione di studi, di analisi, di valutazioni tecnico scientifiche, alla redazione di documenti programmatico-strategici nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- favorire l'integrazione del mondo accademico con quello operativo nell'ambito delle funzioni proprie dell'Autorità di Sistema Portuale e di PTS così da garantire da un lato la formazione degli studenti e laureati attraverso esperienze nel mondo produttivo e delle professioni attraverso tirocini, stage e altre iniziative volte allo stesso fine, a da contribuire, dall'altro, all'aggiornamento professionale e/o all'acquisizione di nuove conoscenze per gli operatori dei servizi erogati da PTS e dall'Autorità di Sistema Portuale mediante il coinvolgimento di questi ultimi nelle attività di studio, didattica, formazione e ricerca, condotte nell'ambito di specifici corsi di studio dell'Università.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze
- attività di impegno pubblico e sociale - terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché, le fonti di sovvenzionamento in caso di eventuali oneri e costi. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto delle Parti, ai sensi dell'art. 13 della presente

Convenzione.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di impegno pubblico e sociale - terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali soggetti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella Prof.ssa Eleonora Masiero, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche per il Settore disciplinare *ECON-06/A Economia Aziendale*.

Per PTS il referente viene individuato nel Direttore Generale. Lo stesso potrà delegare ad altri le iniziative oggetto della presente convenzione.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

PTS non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni di PTS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di PTS.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da PTS; è parimenti esclusa ogni garanzia di PTS per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del

presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Art. 10 – Collaborazioni

PTS, in linea con l'oggetto dello statuto e quanto definito nella convenzione quadro con Autorità di Sistema Portuale e pertanto nell'interesse comune, dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per le seguenti attività, da svolgersi presso le proprie sedi e/o presso le sedi universitarie:

- lo svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea Triennale o Magistrale, previa verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili economici e normativi della singola proposta;
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse delle parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship di PTS;
- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche post laurea, post master e post dottorato;
- l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento dei titoli di studio (laurea triennale, magistrale, master, dottorato di ricerca) o finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca;
- l'attivazione di contratti per assegnisti di ricerca e/o contratti di ricerca;
- l'attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato
- l'attivazione di borse di dottorato e di avviamento alla ricerca

Resta inteso che ciascuna delle singole iniziative suelencate, anche ove non espressamente specificato, sarà preceduta da una verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili normativi ed economici.

Articolo 11 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 12 – Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione quadro, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel

rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo³ espresso consenso scritto.

Articolo 14 – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione quadro verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 16 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 17 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione quadro ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e

potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma.

Articolo 18 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 19 – Disposizione finale

A far data dalla stipula della presente convenzione le attività poste in essere dalle Parti saranno disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 20 – Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date delle firme digitali

La Rettrice dell'Università degli Studi di Trieste

-sottoscritto digitalmente-

La Presidente di Porto di Trieste Servizi S.r.l.

-sottoscritto digitalmente-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 18 (Controversie) della presente Convenzione.

La Rettrice dell'Università degli Studi di Trieste

-sottoscritto digitalmente-

La Presidente di Porto di Trieste Servizi S.r.l.

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.